

COMPENSI CORRISPOSTI A RELATORI NON RESIDENTI NELL'AMBITO DI CONVEGNI – INQUADRAMENTO E RILEVANZA REDDITUALE IN ITALIA

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 266/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, fornisce chiarimenti in merito all'inquadramento e alla rilevanza reddituale in Italia dei compensi corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni relative a convegni.
- ✓ Nel caso di specie, in particolare, nell'ambito di convegni organizzati in campo sanitario sia in Italia che all'estero, è prevista la partecipazione di soggetti non residenti – titolari di partita Iva e non – in video conferenza direttamente dal proprio Paese di residenza o in collegamento da un Paese terzo anche con l'ausilio, in taluni casi, di slide di supporto. Per alcuni eventi, inoltre, può essere richiesta la presenza fisica. Tale partecipazione si sostanzia nella collaborazione con l'organizzatore allo sviluppo di contributi scientifici di alto livello nelle giornate in cui i convegni si svolgono e nella contestuale preparazione di materiale didattico che rifletta i messaggi educativi fondamentali contenuti negli obiettivi di apprendimento dei convegni stessi.
- ✓ In concreto, nel corso di questi ultimi, i singoli relatori illustrano il proprio materiale (articoli, studi, casi clinici, ecc.) e/o espongono le proprie relazioni – che per contratto devono essere ceduti al soggetto organizzatore (che può farne uso attraverso i canali social) – percependo in cambio il corrispettivo pattuito, accreditato direttamente sul proprio conto corrente.
- ✓ L'Agenzia, al riguardo, rammenta in primo luogo che, per i soggetti non residenti, la base imponibile dell'Irpef (ex art. 3, Tuir) è rappresentata esclusivamente dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, individuati dall'art. 23, Tuir. Ad avviso della stessa, inoltre, i relatori «*non diffondono un know how*», inteso come informazioni di carattere scientifico che, ove cedute, devono essere suscettibili di uno sfruttamento economico da parte dell'utilizzatore, il quale ne può trarre beneficio e a fronte del quale corrisponde *royalties*, ma rendono una prestazione professionale di tipo divulgativa a carattere scientifico.
- ✓ Detta prestazione rappresenta, secondo l'Agenzia, un'attività di lavoro autonomo, anche occasionale, i cui redditi si considerano prodotti in Italia (ex art. 23, co. 1, lett. d, Tuir) – e dunque ivi soggetti a tassazione – laddove l'attività sia esercitata nel territorio dello Stato. Solo in questo caso, il soggetto organizzatore è tenuto ad applicare la ritenuta sui compensi corrisposti ai relatori non residenti, nella misura del 30% secondo quanto disposto dall'art. 25, co. 2, del D.P.R. 600/1973, e fatta salva l'eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni laddove più favorevoli.

